



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 250

Affrancazione e aumento del contributo

I proprietari degli stabili gravati da contributi di fognatura possono, in qualunque tempo, affrancarli da tale onere mediante il versamento di un capitale pari a venti volte il contributo annuo. Qualora, in conseguenza di nuove costruzioni o sopraelevazioni, il reddito imponibile degli stabili, affrancati da contributi di fognatura, subisca un aumento di almeno un quinto rispetto a quello accertato all'atto dell'affrancazione, e' dovuto un contributo suppletivo proporzionato all'aumento del reddito imponibile.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-250-affrancazione-e-aumento-del-contributo/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it